Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 28 agosto 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 223 DEL 28 AGOSTO 1972:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica italiana.

(9056)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 223 DEL 28 AGOSTO 1972:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1972, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(10414)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1972, n. **487**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

« L'articolo 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

" E' vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nonchè delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche.

Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno.

Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze " »

All'articolo 2, le parole: « legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè di quelle » *sono sostituite con le seguenti*: « legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche costituenti l'intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico nazionale di una determinata epoca storica, nonchè delle cose ».

All'articolo 3, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti con i seguenti:

« Anche nei casi previsti dal precedente comma restano ferme le altre disposizioni relative alla licenza di esportazione, compreso l'obbligo per l'esportatore di dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare.

E' data facoltà agli interessati di presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e purchè il diritto al rimborso non sia prescritto, apposita domanda ai competenti uffici d'esportazione per il rimborso delle somme versate allo Stato, dal 1° gennaio 1962, ai sensi dell'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

L'articolo 5, è sostituito con il seguente:

« La disposizione di cui alla lettera *f)* dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è sostituita dalla seguente:

" *f)* non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovritendenza archivistica, che esercita la funzione di ufficio di esportazione. Entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, il Ministro per l'interno ha facoltà di acquistare, per il valore dichiarato nella richiesta stessa, le cose che presentino interesse documentale o archivistico. Ai fini dell'esercizio della predetta facoltà, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta autorizzazione di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso. Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunzi all'esportazione, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta da tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.

La disposizione di cui al precedente comma si applica a chiunque intenda esportare dal territorio della Repubblica archivi o singoli documenti anche se non dichiarati di notevole interesse storico " ».

All'articolo 6, l'ultimo capoverso è sostituito con il seguente:

« Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonchè a quelle di interesse documentale e archivistico ».

All'articolo 7, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Restano ferme le altre norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, del Regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, ed ogni altra disposizione in materia di tutela delle cose di interesse storico ed artistico ».

L'articolo 8, è sostituito con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio 1972, valutato in lire 20 milioni per la prevista minore entrata ed in lire 300 milioni per i rimborsi delle tasse di esportazione di cui al precedente articolo 3, si provvede, quanto a lire 120 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario e, quanto a lire 200 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MEDICI — GONELLA — MALAGODI — VALSECCHI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1972, n. **488.**

Norme di attuazione della legge 26 gennaio 1968, n. 31, per la parte riguardante le modalità da osservare per il rilascio della licenza di esercizio radioelettrico per le navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate e per la effettuazione delle visite di collaudo e di ispezione alle stazioni radioelettriche delle navi stesse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la legge 26 gennaio 1968, n. 31;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

All'atto dell'installazione di un impianto radioelettrico a bordo delle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate l'armatore, o la società concessionaria, qualora l'installazione e l'esercizio della stazione radioelettrica siano stati affidati a quest'ultima, dovrà richiedere alla locale autorità marittima il collaudo dell'impianto, che sarà effettuato, a spese del richiedente, dalla commissione prevista dall'art. 4, secondo comma, del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, se si tratta di stazione radiotelegrafica, o da un solo tecnico del Ministero delle poste e telecomunicazioni all'uopo designato, se si tratta di stazione radiotelefonica, in entrambi i casi con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 5 giugno 1962, n. 616.

Art. 2.

Dopo l'esito favorevole della visita di collaudo, l'armatore o la società concessionaria che abbia la gestione dell'impianto, dovrà presentare, tramite la locale autorità marittima, una domanda in carta bollata, rivolta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per i servizi radioelettrici, diretta a richiedere il rilascio della licenza di esercizio della stazione radioelettrica di bordo.

L'autorità marittima trasmetterà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la suddetta domanda insieme con una copia del verbale di collaudo e indi-

cherà sulla lettera d'invio i seguenti dati: *a*) nome, tonnellaggio e nominativo internazionale del natante; *b*) matricola e porto di iscrizione.

In attesa del rilascio della licenza definitiva di esercizio della stazione di bordo, la stessa autorità marittima che ha accettato la domanda rilascerà, sulla scorta dei dati segnaletici risultanti dal verbale della visita di collaudo, una licenza provvisoria di esercizio, la cui validità scadrà al momento della consegna di quella definitiva, salvi i casi di cui al successivo art. 3.

La licenza definitiva dovrà essere rilasciata entro il termine di un anno dalla consegna di quella provvisoria.

L'autorità marittima, ricevuta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la licenza definitiva di esercizio della stazione, provvederà a consegnarla al comando di bordo, curando che la stessa sia regolarizzata nel bollo.

Art. 3.

La licenza di esercizio di cui all'art. 2 del presente decreto dovrà essere rinnovata, a cura dell'interessato, ad ogni sostituzione, o aggiunta, di apparati radiotrasmittenti, nel qual caso il rinnovo della licenza è subordinato all'esito favorevole di una nuova visita di collaudo della stazione radioelettrica.

In caso di sostituzione o aggiunta di apparati differenti da quelli previsti nel primo comma, l'interessato ne darà comunicazione all'autorità marittima che provvederà ad apportare la variazione sulla licenza.

Nell'ipotesi di un cambio di gestione della stazione radioelettrica cessa di diritto l'efficacia della vigente licenza di esercizio. In tale ipotesi deve procedersi all'emissione di una nuova licenza e può essere eseguito un nuovo collaudo della stazione radioelettrica, su richiesta e a spese del concessionario.

Art. 4.

Per le navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate, che siano dotate di stazione radiotelegrafica è obbligatoria la visita di ispezione — da effettuarsi a spese del concessionario — di cui all'art. 5, secondo comma, del regio decreto-legge 3 settembre 1926, numero 1557, diretta ad accertare la permanenza delle condizioni e dei requisiti rilevati in sede di visita di collaudo della stazione radioelettrica.

Per le navi da pesca di cui al comma precedente e per quelle, sempre di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate, che siano dotate di soli impianti radiotelefonici, visite d'ispezione potranno essere comunque disposte dagli organi centrali o periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in tutti i casi in cui saranno giudicate opportune.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 30 tonnellate, qualora siano munite della stazione radiotelefonica, in base all'art. 8 della legge 26 gennaio 1968, n. 31.

Art. 6.

Le stazioni radiotelegrafiche delle navi da pesca inferiori alle 300 tonnellate devono essere condotte da un radiooperatore munito almeno del certificato speciale di radiotelegrafista.

Le stazioni radiotelefoniche delle navi stesse devono essere condotte da un radiooperatore munito almeno del certificato limitato di radiotelefonista, rilasciato in base alle norme che lo prevedono.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1972

LEONE

ANDREOTTI — BOSCO — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 124. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1972, n. **489.**

Esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia monetaria, concluso a San Marino il 30 marzo 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia monetaria, concluso a San Marino il 30 marzo 1972 a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1972

LEONE

ANDREOTTI — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 160. — VALENTINI

PROTOCOLLO

TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA

La Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana hanno convenuto e concordano, nel quadro dei rapporti di amicizia e buon vicinato esistenti fra i due Paesi e della convenzione monetaria conclusa a Roma il 10 settembre 1971, che si proceda alla coniazione per la messa

in circolazione delle monete sammarinesi in metalli diversi dall'oro nella misura di lire duecento milioni annui, per quanto si riferisce agli anni 1972 e 1973.

FATTO a San Marino in duplice originale, il giorno 30 del mese di marzo dell'anno millenovecentosettantadue.

Per la Repubblica italiana
Mario DE MANDATO

Per la Repubblica di San Marino
Giancarlo GHIRONZI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **490**.

Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Antonio Canova nel 150° anniversario della morte, di una serie di francobolli celebrativi del 5° centenario delle prime tre edizioni della « Divina Commedia » e di una serie di francobolli commemorativi di San Pier Damiani, nel 9° centenario della morte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare parte prima), approvato con il regio decreto 10 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli commemorativi di Antonio Canova nel 150° anniversario della morte, di una serie di francobolli celebrativi del 5° centenario delle prime tre edizioni della « Divina Commedia » e di una serie di francobolli commemorativi di San Pier Damiani nel 9° centenario della morte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di:

a) una serie di francobolli commemorativi di Antonio Canova nel 150° anniversario della morte;

b) una serie di francobolli celebrativi del 5° centenario delle prime tre edizioni della « Divina commedia »;

c) una serie di francobolli commemorativi di San Pier Damiani nel 9° centenario della morte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

ANDREOTTI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 135. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972, n. **491**.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Arsoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, col quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Arsoli (distretto notarile di Roma);

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Viste le deliberazioni dei comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Cineto Romano, Mandela, Nespolo, Riofreddo, Roviano, Turania, Vallinfreda e Vivaro Romano;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Arsoli è soppresso.

Gli atti del predetto archivio, relativi agli ultimi cento anni, saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Roma.

Gli atti notarili ricevuti dai notai cessati anteriormente al centennio dovranno, invece, versarsi al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1972

LEONE

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 161. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1972, n. **492**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 492. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità — consistente nella nuda proprietà di un appartamento, sito in Levico, con orto annesso e terreno, con tutto quanto in esso appartamento contenuto, gravato d'usufrutto a favore del sig. Libardi Giuseppe, fratello della defunta, e tutto del valore presunto di L. 800.000 — disposta dalla signorina Libardi Maria con testamento pubblico del 6 marzo 1966, pubblicato l'11 maggio 1966 per rogito del dott. Bruno Bertuzzo, notaio in Levico, col n. 6153 di repertorio e n. 952 di raccolta, registrato a Borgo Valsugana il 25 maggio 1966 al n. 346, vol. 40.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 167. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 1972.

Iscrizione del XII salone nautico internazionale di Genova nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni del 1972.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'art. 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati e del relativo personale;

Vista la domanda presentata in data 9 giugno 1972 dal presidente dell'Ente autonomo fiera internazionale di Genova ed il telegramma in data 13 giugno 1972 del segretario generale dello stesso ente;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' iscritto nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni dell'anno 1972 il XII salone nautico internazionale da tenersi in Genova nel periodo 1-10 dicembre.

Roma, addì 29 luglio 1972

ANDREOTTI

(10133)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Ditta eredi Boemo Giuseppe », con sede in S. Osvaldo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 695849 del 14 ottobre 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica « Ditta Boemo Giuseppe », con sede in S. Osvaldo (Udine), cui è subentrata la « Ditta eredi Boemo Giuseppe »;

Visti i contratti di somministrazione di energia elettrica per uso di distribuzione stipulati dalla ditta suddetta con l'Ente nazionale per l'energia elettrica in data 11 giugno 1969 e 1° febbraio 1971;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta nel 1969 e negli anni successivi, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Modena, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta dal 1969 e negli anni successivi ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Ditta eredi Boemo Giuseppe » con sede in S. Osvaldo (Udine), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta eredi Boemo Giuseppe », con sede in S. Osvaldo (Udine), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Ditta eredi Boemo Giuseppe », dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1972

Il Ministro: FERRI

(10018)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Cannara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 14 settembre 1964, con la quale il comune di Cannara (Perugia), ha chiesto allo Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 86 del 28 giugno 1964;

Vista la delibera n. 76 del 30 maggio 1972 divenuta esecutiva, a termini degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, con la quale il comune di Cannara (Perugia) ha rinunciato alla concessione dell'esercizio delle attività elettriche;

Vista l'istanza in data 12 luglio 1972, con la quale il sindaco del comune di Cannara (Perugia), in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la revoca della domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Cannara (Perugia) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Cannara (Perugia).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'assunzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Perugia con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Perugia o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 4 agosto 1972

Il Ministro: FERRI

(10017)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Norme sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione nella campagna vitivinicola 1972-73.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1971, numero 1064, contenente norme relative all'obbligo di far distillare, ai sensi delle disposizioni della Comunità economica europea, i sottoprodotti della vinificazione;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma quarto del predetto decreto-legge, secondo cui i termini e le modalità per l'adempimento dell'obbligo predetto, nonchè le altre norme di attuazione delle disposizioni sulle prestazioni viniche di cui ai regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con l'osservanza dei regolamenti comunitari medesimi;

Visti i regolamenti (CEE) che recano norme sulle prestazioni viniche e, da ultimi, il regolamento (CEE) n. 1565/72 del 20 luglio 1972, che fissa, per la campagna vitivinicola 1972-73, il prezzo dell'alcool consegnato agli organismi di intervento per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e determina l'importo dell'intervento in tale prezzo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, nonchè il regolamento n. 1601/72 del 26 luglio 1972, recante modalità d'applicazione per la campagna 1972-73;

Ritenuta l'opportunità di stabilire, per la campagna vitivinicola 1972-73, specifiche norme aggiornate relativamente a quanto prescrive il citato comma quarto dell'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 858 del 1971;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione, nella campagna vitivinicola 1972-73, delle disposizioni contenute nel decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e nei regolamenti comunitari citati in premessa, si osservano le norme del presente decreto che sostituiscono quelle di cui ai decreti ministeriali 20 settembre e 1° dicembre 1971.

Art. 2.

E' tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto chiunque, nella campagna vitivinicola 1972-73, procede alla trasformazione in vino di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione.

Sono altresì tenuti all'osservanza delle stesse disposizioni, nei modi stabiliti dall'art. 1, commi secondo e terzo, del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, coloro che hanno proceduto alla trasformazione di uve fresche in mosto, successivamente venduto, nonchè gli acquirenti del mosto stesso.

Art. 3.

Coloro che, ai sensi del precedente art. 2, sono obbligati alle prestazioni vinicole nella campagna vitivinicola 1972-73, devono consegnare alle distillerie tutte le fecce di vino e tutte le vinacce ottenute.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, si conferisce, con tale consegna, alle distillerie mandato di provvedere alla lavorazione delle materie prime ricevute, di consegnare l'alcool ricavatone alla A.I.M.A. e di riscuotere il prezzo all'uopo stabilito.

Art. 4.

L'obbligo delle prestazioni viniche è soddisfatto quando dalla distilleria mandataria sia stata consegnata alla A.I.M.A., per conto dell'obbligato alle prestazioni viniche stesse, una quantità di alcool che deve corrispondere al 10 % rispetto al volume di alcool contenuto nel vino prodotto dall'obbligato.

Ai fini della determinazione di detto volume, la gradazione alcolometrica da prendere in considerazione è stabilita in gradi 9,5 ed in gradi 10 per i vini ottenuti rispettivamente nelle zone C2 e C3, di cui al regolamento (CEE) n. 1387/70 del Consiglio del 13 luglio 1970 e successive modificazioni.

Art. 5.

Gli obbligati alle prestazioni viniche che con la consegna integrale delle fecce e delle vinacce alle distillerie non raggiungano la percentuale di alcool stabilita dal precedente art. 4 devono far distillare anche un quantitativo di vino tale da assicurare la produzione e la consegna di alcool nella misura dovuta.

La mancata consegna integrativa del vino occorrente per la totale copertura dell'alcool dovuto è considerata, a tutti gli effetti, omessa consegna dei quantitativi di vinacce e di fecce di vino rispettivamente calcolati sulla base del contenuto alcoolico delle vinacce e delle fecce consegnate.

Art. 6.

Per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione dell'enocianina, l'aliquota di alcool da consegnare all'A.I.M.A. è fissata nella misura ridotta del 4 % rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Per i produttori di vini bianchi a denominazione di origine controllata, l'aliquota di alcool da consegnare all'A.I.M.A. è fissata nella misura ridotta del 4 % rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino.

Per i produttori di vini rossi a denominazione di origine controllata, l'aliquota di alcool da consegnare alla A.I.M.A. è fissata nella misura ridotta dell'8 % rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la loro produzione.

Nei casi di vini bianchi e rossi, per i quali sia stata riconosciuta la denominazione di origine controllata, eventualmente declassati a vini comuni perchè mancanti dei requisiti voluti dai rispettivi disciplinari di produzione, il quantitativo di alcool da consegnare all'A.I.M.A. resta fissato nella misura normale del 10 % rispetto al volume di alcool contenuto nei prodotti utilizzati per la loro produzione.

Art. 7.

Per il totale svincolo dall'obbligo delle prestazioni viniche previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, ed ammesso dalle norme comunitarie nei confronti di coloro che producono o fanno produrre con i propri prodotti acquavite di vinacce o di vino, deve essere fornita la dimostrazione che la quantità di alcool in esse contenuta non è inferiore a quella corrispondente alla percentuale del 10 % di cui al precedente art. 5.

L'eventuale differenza, per ottenere lo svincolo totale deve essere colmata facendo distillare un corrispondente quantitativo di vinacce, di fecce o di vino e consegnare all'A.I.M.A. l'alcool ottenutone.

Art. 8.

I viticultori isolati, produttori di un quantitativo di vino non superiore a 50 ettolitri, che intendono rinunciare all'esonero dall'obbligo delle prestazioni viniche previsto dall'art. 4 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, debbono comunicare all'A.I.M.A. la loro rinuncia a mezzo di lettera raccomandata che deve essere spedita entro il 1° novembre 1972.

Le rinunce presentate entro il 15 dicembre 1971 per la campagna vitivinicola 1972-73 conservano la loro validità.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, quale risulta dall'aggiunta apportata con la legge di conversione 3 dicembre 1971, n. 1064, sono vietate la sovrappressione delle uve pigiate o non, nonchè la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione, mentre è ammessa la filtratura delle fecce di vino nei limiti consentiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 10.

Le vinacce e le fecce di vino assoggettate alle prestazioni viniche, devono essere consegnate alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello massimo di detenzione stabilito dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le fecce, entro il termine massimo di giorni trenta da quello del completo ottenimento.

Art. 11.

La gradazione alcoolometrica, determinata per distillazione, delle fecce e delle vinacce avviate alla distillazione dagli obbligati alle prestazioni viniche o del vino consegnato in sostituzione parziale di esse viene stabilita, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcoolometrica sara determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio. Le relative spese per il prelevamento dei campioni e per l'esecuzione delle analisi sono ripartite in eguale misura fra le parti.

Art. 12.

Le distillerie all'atto del ricevimento delle fecce e delle vinacce o del vino da distillare devono redigere una bolletta conforme al modulo *A* annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in cinque esemplari, dal quale devono risultare le seguenti indicazioni:

a) generalità e residenza dell'obbligato alle prestazioni viniche, se persona fisica, o ragione sociale e sede, se persona giuridica;

b) indicazione della materia prima consegnata;

c) quantità;

d) gradazione alcoolometrica totale;

e) quantità complessiva di alcool in litri anidri ricavabile dalla distillazione delle materie prime e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente;

f) estremi della bolletta di accompagnamento (nei casi in cui è prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni).

Dei cinque esemplari della bolletta di cui sopra: due copie vanno trattenute in distilleria; una copia viene consegnata al conferente perchè la trattenga a comprova dell'adempimento dei suoi obblighi; le altre due vengono inviate a cura della distilleria medesima, una all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio, ed una all'ufficio delle imposte di consumo presso il quale è stata o sarà presentata la denuncia di produzione, a termine dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 1 della legge 10 luglio 1971, n. 543.

Nei casi di trasferimento dell'obbligo di far distillare le fecce, che si configura con la vendita del mosto ottenuto dal trasformatore delle uve fresche, dovranno essere indicate nella bolletta le generalità e la residenza o la ragione sociale e la sede del venditore.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro delle materie prime serie *C*, modello 41 D II in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura della distilleria, deve essere messo in evidenza, a seconda dei casi, che il produttore:

1) effettua la consegna nella misura ridotta del 4 % per avere avviato le vinacce alla fabbricazione della enocianina;

2) effettua la consegna in dipendenza della rinuncia all'esenzione dell'obbligo;

3) effettua la consegna nella misura ridotta del 4 % perchè produttore di vino bianco a denominazione di origine controllata;

4) effettua la consegna nella misura ridotta dello 8 % perchè produttore di vino rosso a denominazione di origine controllata.

Art. 13.

L'alcool ottenuto dalle distillerie, che deve essere consegnato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., entro il trenta del mese di giugno 1973, deve avere una gradazione alcoolica non inferiore a 52 gradi e può essere consegnato, sia come alcool rettificato « buongusto » ad oltre 95 gradi, che come alcool grezzo a non meno di 52 gradi.

Le modalità e le condizioni per la consegna dell'alcool saranno stabilite dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., con l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

Contestualmente alla consegna dell'alcool le distillerie devono trasmettere all'A.I.M.A., ai fini della riscossione del prezzo, i seguenti documenti:

a) le matrici delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nelle trascrizioni sul registro delle materie prime serie C modello 41, D II;

b) una dichiarazione attestante che l'alcool consegnato proviene dalla distillazione delle materie prime ricevute dagli obbligati alle prestazioni viniche che hanno conferito alla distilleria il mandato di distillare e di consegnare il prodotto all'A.I.M.A.;

c) una dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, attestante che l'alcool posto a disposizione dell'A.I.M.A., proviene dalle materie prime fatte distillare per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 14.

Per la campagna viticola 1972-73, il prezzo di acquisto da corrispondere da parte dell'A.I.M.A. per l'alcool ad essa consegnato dalle distillerie per conto degli obbligati alle prestazioni viniche, a termini dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è stabilito in lire 435,00 all'ettolitro per grado alcoolico. Esso è applicabile a merce nuda, partenza distilleria, caricata su un mezzo di trasporto scelto dall'acquirente e si riferisce ad alcool rettificato buongusto, avente i requisiti previsti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, sulla disciplina della produzione e del commercio dello alcool etilico.

Il prezzo di cui al comma precedente è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 90°, idoneo soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6 % di ciascuna partita di alcool consegnato all'A.I.M.A.

Lo stesso prezzo può essere corrisposto anche per l'alcool grezzo con gradazione non inferiore a 52° consegnato all'A.I.M.A. dalle distillerie che lo hanno prodotto, semprechè le medesime si impegnino ad acquistarlo alle condizioni che saranno stabilite dall'A.I.M.A. In mancanza di tale impegno, il prezzo sarà decurtato di lire cento per grado e per ettolitro, a copertura delle spese di rettificazione.

Detta decurtazione è a carico del distillatore ed è imputata alla quota per spese di lavorazione di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, quale risulta dalla legge di conversione n. 1064 del 1971, che il Comitato dei prezzi in sede provinciale, sentiti i rappresentanti delle categorie agricole ed industriali interessate, deve stabilire ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, entro il 31 agosto 1972.

Art. 15.

Entro trenta giorni dalla data di presa in consegna dell'alcool, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., deve provvedere a liquidare alle distillerie il prezzo di acquisto nella misura stabilita dai competenti organi della Comunità economica europea.

Le distillerie, entro quindici giorni dalla riscossione, devono provvedere alla liquidazione ai conferenti, sulla base del prezzo di acquisto liquidato dall'A.I.M.A., previa decurtazione della quota riferibile alle spese di lavorazione, tenuto conto del valore dei sottoprodotti di lavorazione.

La liquidazione ai conferenti deve essere effettuata sulla base dei dati risultanti dalle bollette di consegna con riferimento alle materie prime distillate ed alla quantità di alcool complessiva ottenibile dalla loro distillazione, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e code.

Art. 16.

Nel determinare, per la campagna vitivinicola 1972-73, le condizioni di vendita dell'alcool ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, l'A.I.M.A. può accordare a favore delle distillerie che hanno prodotto l'alcool il diritto di prelazione da esercitarsi all'atto della consegna del prodotto.

Art. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obblighi delle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è esercitata dagli istituti incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il controllo sulla produzione di acqueviti, di cui allo art. 5 (paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1171/71 del Consiglio) è esercitato dagli uffici delle imposte di fabbricazione.

Art. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1972

Il Ministro: NATALI

MOD. A

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n.

L'obbligato alle prestazioni viniche ha consegnato in data odierna alla distilleria le seguenti
(denominazione e sede della ditta ed indicazione della sede dello stabilimento)
quantità di materie vinose o di vino della zona (2)

A. Per la produzione di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A. (3)

B. Per la produzione di acquavite a liberazione $\frac{\text{totale}}{\text{parziale}}$ (3) dall'obbligo delle prestazioni viniche (3).

Indicazione della materia prima	Quantità	Gradazione			Totale litri di alcool ottenibili (4)
		svolta	da svolgere	totale	
Vinacce fermentate	q.li				
Vinacce parzialmente fermentate	q.li				
Fecce di vino	q.li				
Vino	hl.				

Estremi della bolletta di accompagnamento (5)
Estremi della denuncia di produzione (6)

Nel caso che il conferente di materie vinose (fecce, vino) abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità del venditore .

Data,

Il conferente
(vinificatore o incaricato)

Il distillatore

---

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in 5 esemplari: *il primo, per il conferente; il secondo per il distillatore; il terzo per l'istituto di vigilanza; il quarto per l'ufficio* imposte di consumo; il quinto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.

(2) Indicare la zona C II o C III a seconda della provenienza del prodotto.

(3) Cancellare le voci che non interessato.

(4) Quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e code, e che il distillatore si impegna a consegnare all'A.I.M.A. per conto del conferente.

(5) Tali estremi sono da apporre nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad ettolitri 100, a termini dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

(6) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonchè il quantitativo di vino denunciato.

(10093)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il nuovo statuto dell'ente predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1972, n. 102;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda per un triennio, a norma del nuovo statuto;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro e dell'assemblea dei soci dell'ente in parola;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è così costituito:

D'Aprile dott. Manlio, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gargano dott. Guglielmo, per il Ministero del tesoro;

Dezzani prof. Flavio, in rappresentanza dell'assemblea dei soci dell'Ente italiano della moda.

Il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assumerà le funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1972

Il Ministro: FERRI

(10130)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1972.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1972, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 24497 dell'8 luglio 1972, con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il dott. Alberto Papaccio in sostituzione del dott. Elio Tosarelli, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Alberto Papaccio è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Elio Tosarelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1972

Il Ministro: FERRI

(10152)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1972.

Difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della comunità economica europea.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regolamento del Consiglio della C.E.E. n. 459 del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea;

Considerata l'opportunità di stabilire le norme di applicazione degli articoli 7, 8 e 9 del predetto regolamento C.E.E. n. 459/68;

Decreta:

Art. 1.

Ogni persona fisica o morale, nonchè ogni associazione non avente personalità morale, che agisce a nome di una produzione della Comunità e che si ritiene lesa o minacciata da un dumping, può presentare circostanziata denuncia al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

La denuncia dovrà contenere:

a) la designazione del prodotto per il quale è affermata l'esistenza del dumping;

b) l'indicazione del paese d'esportazione;

c) per quanto possibile, l'indicazione del paese di origine, del produttore e dell'esportatore del prodotto considerato;

d) elementi di prova relativi al dumping e al pregiudizio che ne deriva per la produzione che si ritiene lesa o minacciata di esserlo.

Art. 3.

Gli accertamenti relativi dovranno essere effettuati dagli uffici del Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con le altre amministrazioni interessate per la parte di loro competenza.

Art. 4.

Le decisioni definitive verranno concordate con la commissione della C.E.E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1972

Il Ministro: MATTEOTTI

(10327)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Cesare Battisti », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 agosto 1972, il sig. Tettamanti Augusto è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Cesare Battisti », con sede in Milano, in sostituzione dell'avv. Giovanni Baglieri, deceduto.

(10194)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Unificazione », con sede in Como.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 agosto 1972, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo a r. l. « Unificazione », con sede in Como, composto dai signori:

Leggio dott. Giovanni, presidente;
Bianchi comm. Ambrogio e Cerutti rag. Luigi, membri.

(10195)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Asti

Con decreto ministeriale addì 8 agosto 1972, è stata disposta la nomina del dott. Massimo Arlini a commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Asti, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Asti, viale alla Vittoria, 41, in sostituzione del dott. Gastone Sbampato.

(10163)

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica Agro mantovano reggiano con l'inclusione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario Po Morto - Digagnale.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1400 del 13 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1972 al registro n. 14, foglio n. 367, è stato ampliato il comprensorio del consorzio di bonifica Agro mantovano reggiano con l'inclusione del territorio del consorzio di miglioramento fondiario Po Morto Digagnale della superficie di Ha. 609, al quale ente rimane l'autonomia amministrativa.

(10160)

Riconoscimento dell'idoneità a svolgere attività di difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche al Consorzio marchigiano cooperative agricole denominato « CONS.MA.CA », con sede in Macerata.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 1584, in data 10 agosto 1972, al Consorzio marchigiano cooperative agricole denominato « CONS.MA.CA », con sede in Macerata, è stata riconosciuta, a' sensi dell'art. 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364, l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(10161)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 769-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 769-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Orologeria Gobbi S.r.l., con sede in Milano, corso Vittorio Emanuele II n. 15.

(10189)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 690-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 690-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Balossi Edoardo, con sede in Milano, piazza Borromeo n. 14.

(10190)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 560-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 560-MI », a suo tempo assegnato alla ditta « Canzi » di Gerosa Fiora, con sede in Milano, via C. Farini, n. 68.

(10184)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 430-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 430-FI », a suo tempo assegnato alla ditta « Salybe » di Cavari Luciano, con sede in Firenze, via G. D'Annunzio n. 27.

(10186)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 729-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 729-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Medici Angelo & Mario S.d.f., con sede in Melagnano (Milano), via Castellini n. 32.

(10191)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 452-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 452-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Ferrari Mario, con sede in Cusano Milanino (Milano), via Tagliabue n. 3.

(10192)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 672-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 672-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Arias Roberto, con sede in Milano, via Torino n. 23.

(10193)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1971-72 agli studenti figli di segretari comunali e provinciali in attività di servizio od in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 30 dicembre 1971, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento di borse di studio, per l'anno accademico 1971-1972 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1972 con il quale è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Viste le graduatorie dei candidati formate dalla suddetta commissione per ciascuna delle categorie di beneficiari previste dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 6 dicembre 1971;

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti del 1° 2° e 3° corso della scuola media unica ed istituti equiparati:

1.	Arcadio Girolamo	punti	9,80	su 10
2.	Buccarello-Vitalini Francesca	»	9,60	»
3.	Bukovec Marco	»	9,55	»
4.	Giannella Giuseppe	»	9,40	»
5.	Poletto Maria Cristina	»	9,28	»
6.	Bona Paolo	»	9,22	»
7.	Fabris Guido	»	9,20	»
8.	Pauri Stefano	»	9,20	»
9.	De Martino Rosanna	»	9 —	»
10.	Monca Maria Concetta	»	9 —	»
11.	Ricotta Catia	»	9 —	»
12.	Russo Gabriele	»	9 —	»
13.	Tomasi Marco	»	9 —	»
14.	Vacirca Silvana	»	9 —	»
15.	Bertocchi Delia	»	8,80	»
16.	Cortelessa Aquilino	»	8,80	»
17.	Di Marco Salvatore	»	8,80	»
18.	Murer Letizia	»	8,80	»
19.	Murru Liliana	»	8,80	»
20.	Serafin Eleonora	»	8,80	»
21.	Stagno Gabriella	»	8,80	»
22.	Carenzo Roberto	»	8,60	»
23.	Chiumino Franco	»	8,60	»
24.	Palombo Ezio	»	8,60	»
25.	Sacco Giorgio	»	8,60	»
26.	Bertieri Maria Chiara	»	8,42	»
27.	Calabretta Vincenzo	»	8,42	»
28.	Selvini Celestina	»	8,42	»
29.	Marnelli Antonella	»	8,40	»
30.	Rigotti Patrizia	»	8,40	»
31.	Schioppa Antonio	»	8,40	»
32.	Fisicaro Salvatore	»	8,33	»
33.	Pugno Marco	»	8,33	»
34.	Circosta Iolanda	»	8,28	»
35.	Consol Tiziana	»	8,28	»
36.	Ponzoni Carlo	»	8,28	»
37.	Bordoli Marco	»	8,22	»
38.	Borellini Flavia	»	8,22	»
39.	Bressi Maria Rita	»	8,22	»
40.	Kieser Christian	»	8,22	»
41.	Santoro Carmen	»	8,22	»
42.	Tripicchio Antonio	»	8,22	»
43.	Caltagirone Giovanni	»	8,20	»
44.	Copes Daniela	»	8,20	»
45.	Franchi Emanuele	»	8,20	»
46.	Leoni Michela	»	8,20	»
47.	Rossi Lucia	punti	8,20	su 10
48.	Rossi Maria Loretta	»	8,20	»
49.	Avagliano Elio Maria	»	8,14	»
50.	Bolzoni Mauro	»	8,14	»
51.	Intingaro Maria Rosaria	»	8,14	»
52.	Marchesell Cecilia	»	8,14	»
53.	Molinaroli Emanuela	»	8,14	»
54.	Piccirilli Loretta	»	8,14	»
55.	Piscitelli Luigi	»	8,14	»
56.	Rosa Gianluca	»	8,14	»
57.	Tondi Anna	»	8,14	»
58.	Tidoli Cesare	»	8,14	»
59.	Chatel Bruno	»	8,11	»
60.	Giannini Annarita	»	8,11	»
61.	Gostoli Giovanna	»	8,11	»
62.	Pistorio Maria	»	8,11	»
63.	Samonati Graziella	»	8,11	»
64.	Talami Paolo	»	8,11	»
65.	Bassignana Pier Franco	»	8 —	»
66.	Caldarella Enza Maria	»	8 —	»
67.	Cappellari Anton Giulio	»	8 —	»
68.	Castelli Massimo	»	8 —	»
69.	Di Stilo Antonella	»	8 —	»
70.	Falsoni Paolo	»	8 —	»
71.	Fera Oriella Teresa	»	8 —	»
72.	Ghirardelli Elena Maria	»	8 —	»
73.	Giacomelli Speranza	»	8 —	»
74.	Grisi Mariana	»	8 —	»
75.	Guasticchi Gabriella	»	8 —	»
76.	La Rocchia Gerardo	»	8 —	»
77.	Lo Cascio Francesco	»	8 —	»
78.	Lutteri Antonella	»	8 —	»
79.	Marinelli Anna	»	8 —	»
80.	Miceli Carla	»	8 —	»
81.	Musitelli Maria Elisabetta	»	8 —	»
82.	Orsingher Antonella	»	8 —	»
83.	Pavia Anna Maria	»	8 —	»
84.	Peri Luca	»	8 —	»
85.	Piizzi Vincenzo	»	8 —	»
86.	Pollo Tiziana	»	8 —	»
87.	Raimondi Flavio	»	8 —	»
88.	Rondano Pietro	»	8 —	»
89.	Scarella Agostina	»	8 —	»
90.	Sgobba Donatella	»	8 —	»
91.	Silvestri Rita	»	8 —	»
92.	Viglione Donatella	»	8 —	»
93.	Vitturini Marco	»	8 —	»
94.	Zandonella Lilia	»	8 —	»
95.	Zarbà Brunella	»	8 —	»
96.	Zocchi Tiziana	»	8 —	»
97.	Bellocco Domenico	»	7,88	»
98.	Franco Fabio	»	7,88	»
99.	Palo Rosanna	»	7,88	»
100.	Rivezzi Maria Rosaria	»	7,88	»
101.	Borgogno Vincenzo	»	7,87	»
102.	Triolo Giuseppina	»	7,87	»
103.	Conti Carlo	»	7,85	»
104.	Pianeselli Guido	»	7,85	»
105.	Laurenza Caterina	»	7,80	»
106.	Buccheri Antonella	»	7,77	»
107.	Carlin Marco	»	7,77	»
108.	Fabio Ugo	»	7,77	»
109.	Friello Marco Antonio	»	7,77	»
110.	Mora Ada Lucia	»	7,77	»
111.	Cantarelli Carla	»	7,71	»
112.	Fino Lelia	»	7,71	»
113.	Giannone Angela	»	7,71	»
114.	Lopez Angelo	»	7,71	»
115.	Merlo Stefania	»	7,71	»
116.	Mosca Donatella	»	7,71	»
117.	Scordari Claudio	»	7,71	»
118.	Chioso Patrizia	»	7,66	»
119.	Fortunato Vincenzo	»	7,66	»
120.	Monaci Franco	»	7,66	»
121.	Montrone Pietro	»	7,66	»
122.	Stevanin Antonio	»	7,66	»
123.	Ulloa-Severino Vincenzo	»	7,66	»
124.	Castagnaro Francesco	»	7,60	»
125.	Costa Maria Grazia	»	7,60	»
126.	Silvestri Carlo	»	7,60	»
127.	Barmaverain Tea	»	7,57	»
128.	Capuzzo Antonio	»	7,57	»
129.	Dossena Laura	»	7,57	»

130. Longo Franca punti 7,57 su 10
131. Lovino Luigi » 7,57 »
132. Pichenstein Paola » 7,57 »
133. Borgarello Rosanna » 7,55 »
134. Calanchi Maria Gabriella » 7,55 »
135. Compagnoni Franco » 7,55 »
136. Di Stasi Raffaella » 7,55 »
137. Filippone Gabriella » 7,55 »
138. Fusari Silvana » 7,55 »
139. Malanga Immacolata » 7,55 »
140. Martinangeli Stefania » 7,55 »
141. Padovani Anna Lisa » 7,55 »
142. Pittavino Maurizia » 7,55 »
143. Salerno Anna Maria » 7,55 »
144. Capasso Attilio » 7,44 »
145. Corvese Francesco » 7,44 »
146. Cristini Adalberto » 7,44 »
147. Di Lullo Enrico » 7,44 »
148. Magnani Flora » 7,44 »
149. Martina Gualtiero » 7,44 »
150. Olivieri Michele » 7,44 »
151. Rossi Alessandro » 7,44 »
152. Scotto Fabio » 7,44 »
153. Zarino Riccardo » 7,44 »
154. Anziliero Anna Lucia » 7,42 »
155. Bieler Ulrico » 7,42 »
156. Di Caro Antonina » 7,42 »
157. Gatta Carla » 7,42 »
158. Rossi Orazio » 7,42 »
159. Zannoni Agostino » 7,42 »
160. Camilli Sabrina » 7,40 »
161. Fois Sandro » 7,40 »
162. Angelini Emanuele » 7,33 »
163. Antonel Tiziana » 7,33 »
164. Biscaglia Giuseppe » 7,33 »
165. Bona Marco » 7,33 »
166. Calabrese Sergio » 7,33 »
167. Flacco Nicola » 7,33 »
168. Micheli Thomas » 7,33 »
169. Pagliaroli Roberta » 7,33 »
170. Petrillo Evelina » 7,33 »
171. Puccella Patrizia » 7,33 »
172. Sica Carlo » 7,33 »
173. Altafini Arianna » 7,28 »
174. Di Cesare Rossana » 7,28 »
175. Galvagni Chiara » 7,28 »
176. Genduso Vincenzo » 7,28 »
177. Mancini Maria Grazia » 7,28 »
178. Miraglia Carmela » 7,28 »
179. Qualizza Ugo » 7,28 »
180. Triarico Giuseppe » 7,28 »
181. Bonomelli Sergio » 7,22 »
182. Brusa Paola » 7,22 »
183. Cortecci Serena » 7,22 »
184. Di Domenico Anna Giuseppa » 7,22 »
185. Mersi Alessandro » 7,22 »
186. Miccoli Romolo » 7,22 »
187. Muzzi Maria Patrizia » 7,22 »
188. Armocida Giuseppe » 7,20 »
189. Voi Carlo Alberto » 7,20 »
190. Abbruzzese Arturo » 7,14 »
191. Aliverti Claudia » 7,14 »
192. Antonini Vincenzo » 7,14 »
193. Blarasin Sandro » 7,14 »
194. Damiano Francesco » 7,14 »
195. Maccioni Angela Maria » 7,14 »
196. Marin Marcella » 7,14 »
197. Mattio Paolo » 7,14 »
198. Milano Rosa » 7,14 »
199. Narducci Daniele » 7,14 »
200. Odierna Salvatore » 7,14 »
201. Antonazzo Carlo » 7,11 »
202. Arcadio Renato » 7,11 »
203. Fedriga Giancarla » 7,11 »
204. Maran Laura » 7,11 »
205. Moriconi Francesco Maria » 7,11 »
206. Pellizzer Fabio » 7,11 »
207. Tollis Mariarita » 7,11 »
208. Beggio Massimo » 7 — »
209. Bonato Maurizio » 7 — »
210. Calvano Cesare » 7 — »
211. Cappellano Maria » 7 — »
212. Casavola Stefania » 7 — »
213. Condemi Francesco punti 7 — su 10
214. Faedda Maurizio » 7 — »
215. Loriga Maria Rita » 7 — »
216. Lucarella Elena » 7 — »
217. Petralia Francesco » 7 — »
218. Petrilli Paolo » 7 — »
219. Spataccini Anna Maria » 7 — »
220. Vitali Antonella » 7 — »

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 50.000 (cinquantamila).

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti delle scuole medie superiori:

1. Achenza Lianella punti 9 — su 10
2. Basagni Maria Luisa » 9 — »
3. Belletti Francesco » 9 — »
4. Binda Camillo » 9 — »
5. Colazzo Gianni » 9 — »
6. Costantini Marco » 9 — »
7. Cova Donata » 9 — »
8. De Dominicis Anna » 9 — »
9. Dei Paola » 9 — »
10. Drocco Sandra » 9 — »
11. Folzani Delio » 9 — »
12. Geraci Lucrezia » 9 — »
13. Giglio Rosanna » 9 — »
14. Loddo Miriam » 9 — »
15. Longo Anna Chiara » 9 — »
16. Maxia Giuseppe » 9 — »
17. Mazza Massimo » 9 — »
18. Melocco Diana » 9 — »
19. Molinari Alberto » 9 — »
20. Monti Concetta » 9 — »
21. Munno Giuseppe » 9 — »
22. Musi Paolo » 9 — »
23. Naim Giuseppe » 9 — »
24. Ragno Teresa » 9 — »
25. Rainaldi Armando » 9 — »
26. Recchia Nazarena » 9 — »
27. Santangelo Rosalia » 9 — »
28. Santini Paolo » 9 — »
29. Sarti Roberto » 9 — »
30. Savi Stella » 9 — »
31. Siciliano Bruno » 9 — »
32. Sorrentino Vincenzo » 9 — »
33. Sozio Carla » 9 — »
34. Veccia Maria Eleonora » 9 — »
35. Verona Giuseppe » 9 — »
36. Vicini Patrizia » 9 — »
37. Tripodi Maria » 8,50 »
38. Barbero Maria Egidia » 8,28 »
39. Fornari Paolo » 8,28 »
40. De Donato Maria Teresa » 8,14 »
41. Lancellotti Giovanni » 8,11 »
42. Albonetti Maria Emanuela » 8 — »
43. Amorelli Fabio » 8 — »
44. Ati Roberto » 8 — »
45. Bagnus Ezio » 8 — »
46. Barbatelli Giorgio » 8 — »
47. Boffa Emanuela » 8 — »
48. Calanchi Maria Teresa » 8 — »
49. Calasso Giovanni » 8 — »
50. Candullo Annalisa » 8 — »
51. Cocquio Annalisa » 8 — »
52. D'Amore Mariella » 8 — »
53. Delladio Carla » 8 — »
54. Di Murro Massimo » 8 — »
55. Di Pasquale Antonio » 8 — »
56. D'Onofrio Diana » 8 — »
57. Finarelli Paolo » 8 — »
58. Gemma Luisella » 8 — »
59. Ghislandi Pietro » 8 — »
60. Giannelli Barbara » 8 — »
61. Giorgetti Maria Teresa » 8 — »
62. Guarnieri Enrichetta » 8 — »
63. Giraldi Gianfranco » 8 — »
64. Iamorta Bianca Maria » 8 — »
65. Ladogana Maria Rosaria » 8 — »
66. Luche Rosa Lucia » 8 — »
67. Lucchetti Pietro » 8 — »

68. Maddalone Antonio	punti	8 —	su 10
69. Marcon Emanuela	»	8 —	»
70. Marisi Francesco	»	8 —	»
71. Massidda Enrico Salvatore	»	8 —	»
72. Mazzoli Marco	»	8 —	»
73. Meo Franco	»	8 —	»
74. Micalizzi Giuseppe	»	8 —	»
75. Mollica Susanna	»	8 —	»
76. Nannetti Maria	»	8 —	»
77. Pascal Donatella	»	8 —	»
78. Plozzer Rita	»	8 —	»
79. Ravarotto Licia	»	8 —	»
80. Rizzi Rita	»	8 —	»
81. Rizzo Gaetano	»	8 —	»
82. Rossi Paolo	»	8 —	»
83. Ruglioni Gianluca	»	8 —	»
84. Saccarini Vittorio	»	8 —	»
85. Santoni Carlo	»	8 —	»
86. Scarezzati Pietro	»	8 —	»
87. Serra Salvatorica	»	8 —	»
88. Summo Arcangelo	»	8 —	»
89. Tartaglia Margherita	»	8 —	»
90. Tosolini Marco	»	8 —	»
91. Travaglini Giovanni	»	8 —	»
92. Vassalli Silvana	»	8 —	»
93. Dilena Luciano	»	7,85	»
94. Galeotti Chiara	»	7,85	»
95. Finarelli Vittorio	»	7,77	»
96. Tinti Fabrizio	»	7,77	»
97. Bafundi Maria Antonietta	»	7,75	»
98. Baroni Flavio Massimo	»	7,75	»
99. Catalano Angelo	»	7,71	»
100. Manferoce Ornella	»	7,71	»
101. Parissone Giuseppe	»	7,70	»
102. De Zolt Maria Pia	»	7,63	»
103. Marpicati Patrizia	»	7,60	»
104. Belleri Laura	»	7,57	»
105. La Mantia Laura	»	7,57	»
106. Maroni Anna	»	7,57	»
107. Manetta Maurizio	»	7,55	»
108. Duce Sergio	»	7,50	»
109. Manchia Filomena	»	7,50	»
110. Marcon Susj	»	7,50	»
111. Muggia Aglaia	»	7,44	»
112. Ochner Elmar	»	7,44	»
113. Vitale Alida Enrica	»	7,44	»
114. Colosi Marisa Nunzia	»	7,42	»
115. Deasti Vittorio	»	7,42	»
116. Di Stefano Odoardo	»	7,42	»
117. Kapeller Edvige	»	7,42	»
118. Maggio Rosa Maria	»	7,42	»
119. Scelfo Silvio	»	7,42	»
120. Bertolini Leonardo	»	7,37	»
121. Tovazzi Franco	»	7,37	»
122. Fusar Imperatore Annunciata	»	7,36	»
123. Leoni Loretta	»	7,36	»
124. Colazingari Maria Natalia	»	7,33	»
125. Fiorentini Vincenzo	»	7,33	»
126. Zuccotti Anna Maria	»	7,33	»
127. Bianchini Daniela	»	7,28	»
128. Cantanna Michele	»	7,28	»
129. Catalani Maurizio	»	7,28	»
130. Maccarini Beatrice	»	7,28	»
131. Vivarelli Serena	»	7,28	»
132. Achilli Ermanno	»	7,25	»
133. Cova Emanuele	»	7,25	»
134. Vivaldi Paolo	»	7,25	»
135. D'Arrigo Antonio Letterio	»	7,22	»
136. Mari Paola	»	7,22	»
137. Taglioni Anna Maria Grazia	»	7,22	»
138. Corradi Maria Raffaella	»	7,18	»
139. Campagna Alfonso	»	7,14	»
140. Ferraris Daniela	»	7,14	»
141. Monti Alfredo	»	7,14	»
142. Niedrist Wolfgang	»	7,14	»
143. Pace Michela	»	7,14	»
144. Salurso Giuseppe	»	7,14	»
145. Simoncini Augusto	»	7,14	»
146. Carabini Orazio	»	7,12	»
147. Cicconi Giuseppina	»	7,12	»
148. Rossi Leopoldo	»	7,12	»
149. Ceruti Mauro	»	7,11	»
150. Papa Pia Dora	»	7,11	»
151. Zuccaro Clorinda	punti	7,11	su 10
152. Carlevaro Elvio	»	7,10	»
153. Parise Micaela	»	7,09	»
154. Armillei Sabina	»	7 —	»
155. Bertagnollo Rosella	»	7 —	»
156. Campese Alberto	»	7 —	»
157. Caresta Domenico	»	7 —	»
158. Carusillo Giuseppe	»	7 —	»
159. Caruso Concetta	»	7 —	»
160. Caruso Giovanni	»	7 —	»
161. Casagrande Alessandro	»	7 —	»
162. Cocco Anna Rosa	»	7 —	»
163. Colombo Caterina	»	7 —	»
164. Conte Alba Vittoria	»	7 —	»
165. D'Alessandro Nando	»	7 —	»
166. Dal Pozzo Luisa	»	7 —	»
167. De Carolis Giacomo	»	7 —	»
168. Di Cristofaro Giandomenico	»	7 —	»
169. Di Giulio Maria Teresa	»	7 —	»
170. Ferrentino Maria	»	7 —	»
171. Fusaschi Paola	»	7 —	»
172. Guida Salvatore	»	7 —	»
173. Leonardi Orlando	»	7 —	»
174. Longo Achille	»	7 —	»
175. Lorenzini Angelo	»	7 —	»
176. Lupo Rita Rosanna	»	7 —	»
177. Marinelli Fabio	»	7 —	»
178. Marzano Tommaso Fabrizio	»	7 —	»
179. Marzola Nicoletta	»	7 —	»
180. Montefusco Raffaele	»	7 —	»
181. Noè Marco	»	7 —	»
182. Olivero Paola	»	7 —	»
183. Olivo Letizia	»	7 —	»
184. Orsini Paolo	»	7 —	»
185. Patriarca Clementina	»	7 —	»
186. Peluso Gennaro	»	7 —	»
187. Peschiera Paola	»	7 —	»
188. Porcile Giuseppe	»	7 —	»
189. Scalia Giuseppe	»	7 —	»
190. Segnatelli Flavia	»	7 —	»
191. Storelli Sandro	»	7 —	»
192. Tasin Laura	»	7 —	»
193. Todisco Tommaso	»	7 —	»
194. Tomasi Sira	»	7 —	»
195. Torretta Gregorio	»	7 —	»
196. Valentini Rosa Chiara	»	7 —	»
197. Ventre Giovanna	»	7 —	»
198. Vergine Demetria	»	7 —	»
199. Verona Cristiano	»	7 —	»
200. Vicquery Cristina	»	7 —	»
201. Zanoli Sandro, art. 1, comma terzo, decreto ministeriale 6 dicembre 1971	»	7 —	»

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 90.000 (novantamila).

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti universitari e di altri istituti accademici superiori:

a) *candidati iscritti, nel* 1971-72, *al primo anno del corso di laurea.*

1. Giovannini Francesco	punti	60 —	su 60
2. Rossi Patrizia	»	60 —	»
3. Baciga Maurizio	»	60 —	»
4. Uccelletti Nello	»	60 —	»
5. Giordano Giuseppe	»	57 —	»
6. Salari Federico	»	56 —	»
7. Obbiso Antonella	»	54 —	»
8. Ventriglia Rodolfo	»	52 —	»
9. Caccavale Severino	»	52 —	»
10. Bissolo Gabriele	»	52 —	»
11. Manenti Patrizia	»	51 —	»
12. Radaelli Rosa Anna Maria	»	50 —	»
13. Toscanelli Isabella	»	50 —	»
14. Petrina Claudio	»	50 —	»
15. Zaffanella Lina	»	50 —	»
16. Cavallucci Stefania	»	50 —	»
17. Falciglia Anna Maria	»	50 —	»
18. Dessì Clara	»	49 —	»
19. Caporusso Beatrice	»	49 —	»
20. Di Camillo Michele	»	48 —	»
21. Fazzini Alberto	»	48 —	»

22. Ponginibbi Candida punti 48 — su 60
23. Zappia Francesco » 48 — »
24. Zovi Maria Carla » 48 — »
25. Ruggieri Giovanna » 48 — »
26. Lanero Cristina » 46 — »
27. Sarto Nicola » 46 — »
28. Colangelo Attilio Antonio » 45 — »
29. Fenu Patrizia » 45 — »
30. Ioli Clementina » 45 — »
31. Motta Danilo » 45 — »
32. Muzzi Graziella » 45 — »
33. Pannone Andrea » 45 — »
34. Zotti Nicolina » 45 — »
35. Monaco Maria » 44 — »
36. Nasa Alba Maria » 42 — »
37. Pisano Francesco Maria » 42 — »
38. Frigo Daniele » 42 — »
39. Alvino Nicola » 42 — »
40. Gosso Piero » 42 — »
41. Roberti Mariella » 42 — »
42. Barbesti Fabrizio » 42 — »
43. D'Ambrosio Maria Antonietta » 42 — »
44. Lepore Renata » 42 — »
45. Zanini Alberto » 42 — »
46. Caso Brunella » 42 — »
47. Musmanno Giuseppina » 42 — »

b) *candidati iscritti, nel 1971-72, in uno degli anni successivi al primo del relativo corso di laurea.*

1. Ferruzza Maria Valeria punti 30 — su 30
2. Mosca Albarosa » 30 — »
3. Franceschini Ivaldo » 30 — »
4. Marconi Alberto » 30 — »
5. Rianò Ornella » 30 — »
6. Cappato Patrizia » 30 — »
7. Gobbi Anna Maria » 30 — »
8. Lerda Giampaola » 29,88 »
9. Tinterri Tommasina » 29,81 »
10. Farrace Giovanna » 29,75 »
11. De Poda Daniela » 29,71 »
12. Gambino Luisella » 29,60 »
13. Allegri Giannicola » 29,46 »
14. Monaco Gabriella » 29,40 »
15. Mega Walter » 29,25 »
16. Flagiello Antonietta » 29,25 »
17. Tardiola Pietro » 29,25 »
18. Imperato Lucia » 29,17 »
19. Pinna Paolo » 29,16 »
20. Bertini Paolo » 28,80 »
21. Cavalli Carlo » 28,71 »
22. Parabolani Letizia » 28,69 »
23. Guccini Enea » 28,66 »
24. Mona Giulio Cesare » 28,58 »
25. Bartolomei Patrizia » 28,50 »
26. Cappello Gianfranco » 28,50 »
27. Sferruzza Anna Maria » 28,50 »
28. Camporesi Angela Maria » 28,33 »
29. Peirone Maria Gloria » 28,33 »
30. Fiora Federico » 28,25 »
31. Mammana Sergio » 28,20 »
32. Battiston Francesco » 28,18 »
33. Bonvini Miriam » 28,14 »
34. Coin Marilena » 28,13 »
35. Sconfienza Rossella » 28 — »
36. Schianchi Giovanni » 27,80 »
37. Sardo Gaetano » 27,80 »
38. De Lisi Vincenzo » 27,75 »
39. Franzot Dario » 27,59 »
40. Piccoli Luciano » 27,30 »
41. De Micheli Graziella punti 27,25 su 30
42. Colantonio Domenico » 27 — »
43. Cagnani Augusto » 27 — »
44. Bergamini Massimo » 27 — »
45. Saladino Carla » 27 — »
46. Gaetti Maria Gabriela » 26,87 »
47. Rivera Marina » 26,84 »
48. Fiduccia Rosalba » 26,83 »
49. Vernuccio Rosa Maria » 26,75 »
50. Bossola Carlo » 26,75 »
51. Cavallaro Sergio » 26,50 »
52. Donzellini Fabrizio » 26,42 »
53. Conte Maria Celeste » 26,40 »
54. Amoruso Raffaele » 26,33 »
55. Campomenosi Gabriella » 26,25
56. Mastrangeli Santo » 26,25 »
57. Donati Donato » 26,20 »
58. Turetta Paolo » 26,20 »
59. Criscuoli Maria » 26,16 »
60. Diaferia Rosaria » 26,16 »
61. Milano Gianna » 26,09 »
62. Capasso Michele » 26 — »
63. Marinozzi Luigi » 26 — »
64. Dall'Igna Lucia » 25,87 »
65. Anania Giovanni » 25,75 »
66. Campus Maria Rosaria » 25,73 »
67. Biscaro Ivana » 25,60 »
68. Magagnini Marcello » 25,50 »
69. Morici Vincenzo » 25,50 »
70. Mereu Maria Gabriella » 25,42 »
71. Aguzzoli Anna Maria » 25,42 »
72. Strangi Nicola » 25,41 »
73. D'Angela Oronzo » 25,30 »
74. Barbieri Giuseppe » 25,25 »
75. Lunghi Francesco » 25,22 »
76. Pericu Lucia » 25,21 »
77. Cristina Michelangelo » 25,60 »
78. Campi Andrea » 25 — »
79. Salzano Vincenzo » 25 — »
80. Alberti Michele » 24,88 »
81. Napoli Giuseppe Maria » 24,75 »
82. Boccoli Rita » 24,66 »
83. Del Gobbo Wanda » 24,54 »
84. Simula Luciano » 24,42 »
85. Ferrucci Fernando Pasquale » 24,37 »
86. Amenduni Michele » 24,33 »

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 200.000 (duecentomila).

Art. 4.

L'erogazione delle singole borse di studio resta subordinata al rilascio di apposita dichiarazione da parte del genitore esercente la patria potestà ovvero dal candidato stesso, se maggiorenne, dalla quale dovrà risultare che il beneficiario non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 4 del decreto ministeriale 6 dicembre 1971.

Art. 5.

La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Il direttore generale reggente dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 agosto 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(10279)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.